

Procedimento 1/2020 Liq.

TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato

sciogliendo la riserva;

vista l' istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell' art. 14-ter della legge n. 3/2012 depositata da Umberto Antonio Ferdico il 3/1/2020;

vista la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione del Dott. Daniele Burlando in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;

visto e richiamato il decreto in data 4-7/1/2020;

vista la memoria integrativa in data 22/1/2020 e la documentazione allegata;

vista la nota di deposito in data 5/2/2020 e la documentazione allegata;

vista la nota di deposito in data 24/2/2020 e la documentazione allegata;

visti i chiarimenti forniti dalla parte ricorrente e dall' O.C.C. alle udienze del 27/1/2020, 10/2/2020 e la documentazione depositata;


rilevato che la richiesta di "liquidazione dei beni" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "integrazioni/precisazioni" della parte ricorrente – in particolare la memoria integrativa in data 22/1/2020 - e del Dott. Daniele Burlando;

rilevato, invero, che è stata depositata dal Dott. Daniele Burlando, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare, nominato ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;

rilevato che la domanda è ammissibile perché Umberto Antonio Ferdico è pensionato e svolge anche un' attività di lavoro autonomo occasionale;

rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell' art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell' ingente esposizione debitoria maturata dall' istante per la maggiore parte nei confronti di banche e finanziarie e dell' evidente squilibrio tra tali debiti ed il patrimonio del debitore, "prontamente liquidabile per farvi fronte", costituito essenzialmente da una quota dei redditi da pensione e lavoro autonomo, come "descritto/ricostruito" in atti: il debitore non è proprietario di beni immobili e vive in una casa in affitto con la moglie ed un figlio;

IL GIUDICE
Dott. Roberto Bonino



rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dagli artt. 9, comma 2, e 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile;

rilevato che, alla luce delle complete verifiche compiute dall' O.C.C., anche nel corso del procedimento dopo il primo decreto in data 4-7/1/2020, non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;


rilevato che nel ricorso il debitore ha chiesto di *revocare* la cessione del quinto della pensione in favore di ██████████

rilevato che, come già chiarito nel decreto in data 4-7/1/2020, il Giudice non ritiene di potere "revocare" la cessione – provvedimento non previsto in caso di apertura della liquidazione del patrimonio essendo il liquidatore tenuto a compiere tutte le azioni necessarie a conseguire i beni compresi nel patrimonio da liquidare ex art. 14-decies della legge n. 3/2012 – ma ritiene di poter calcolare la quota di reddito del debitore/ricorrente compresa nella liquidazione al lordo di tale cessione/trattenuta mensile sulla pensione erogata dall' INPS in favore di Umberto Antonio Ferdico;

rilevato, invero, che la liquidazione del patrimonio è un procedimento di natura concorsuale con la conseguenza che vale anche per tale procedura la regola dell' inopponibilità della cessione del credito futuro per i ratei di pensione maturati dopo l' apertura del procedimento (in senso conforme Trib. Milano 18/2/2019; Trib. Livorno 21/9/2016; Trib. Grosseto 9/5/2017; Trib. Torino 8/6/2016; Trib. Pistoia 27/12/2013; Trib. Napoli Nord 18/5/2018; Trib. Busto Arsizio 27/12/2019);

rilevato, invero, che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione realizza un trasferimento di credito futuro che esplica efficacia meramente obbligatoria fino a quando il credito non diventa esigibile con la conseguenza che i crediti per ratei di pensione maturati e diventati esigibili dopo l'apertura del procedimento concorsuale non possono essere opposti alla procedura e non possono andare a beneficio dell' unico creditore che ha concesso il finanziamento garantito dalla cessione del quinto della pensione poiché con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, su un credito futuro del debitore/pensionato non ancora venuto ad esistenza e per il quale non si è ancora prodotto l' effetto reale del trasferimento (argomenti in senso conforme in Cass. n. 9997/1996; Cass. n. 6422/2003; Cass. n. 17590/2005; Cass. n. 551/2012): ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data

IL GIUDICE
Dott. Paolo Juciano



di apertura del concorso, il creditore cessionario del quinto della pensione – il quale non beneficia di un effetto definitivo ma può giovare soltanto di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale – non potrà che subire l'effetto della falcidia (in senso conforme la giurisprudenza di merito sopra richiamata);

filevato, pertanto, che il reddito da pensione e da lavoro autonomo del debitore istante è compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, sesto comma, lett. b) e 14-quinquies, secondo comma, lett. f), nella misura di **€ 1.500,00 mensili**, importo così determinato:

entrate "*medie mensili nette*" attuali del debitore, al lordo della cessione del quinto della pensione: **€ 3.600,00 circa** (€ 3.300,00 da pensione + € 330,00 da lavoro autonomo/occasionale);

entrate "*medie mensili nette*" attuali del figlio convivente: **€ 1.145,00 circa** (€ 295,00 da pensione + € 850,00 da lavoro autonomo/occasionale);

spese congrue "*mensili medie*" necessarie al mantenimento della famiglia composta dal debitore, dalla moglie casalinga e dal figlio convivente: **€ 2.400,00** come confermato anche all'udienza del 27/1/2020 e come documentato in atti;

entrate complessive "*mensili medie nette*" attuali della famiglia: **€ 4.745,00** circa (€ 3.600,00 + € 1.145,00 = € 4.745,00);

rapporto tra "*entrate del debitore ed entrate complessive della famiglia*" su base mensile: $€ 3.600,00 / € 4.745,00 = 75\%$ circa;

rapporto tra "*entrate del figlio ed entrate complessive della famiglia*" su base mensile: $€ 1.145 / € 4.745,00 = 25\%$ circa;

il debitore potrebbe/dovrebbe quindi contribuire alle spese complessive della famiglia nella misura di circa il 75% mentre il figlio convivente potrebbe/dovrebbe contribuire alle spese complessive della famiglia nella misura di circa il 25%;

quota del reddito del debitore che deve contribuire alle spese del suo mantenimento e del mantenimento della famiglia: **75% di € 2.400,00 = € 1.800,00** che si può arrotondare ad **€ 2.000,00** tenuto conto ~~_____~~ (~~_____~~);

~~_____~~);

quota del reddito mensile da pensione e lavoro del debitore che può essere compresa nella liquidazione: **€ 1.600,00** (€ 3.600,00 - € 2.000,00 = € 1.600,00) arrotondata ad **€ 1.500,00**, tenuto conto di possibili spese impreviste, per 60 mesi come precisato al capo 11) della memoria integrativa in data 22/1/2020;



in quanto le maggiori somme percepite dal debitore devono essere lasciate nella disponibilità di Umberto Antonio Ferdico per le esigenze del mantenimento suo e della sua famiglia rilevato che nella liquidazione sono comprese per legge "tutti i beni" del debitore ex art. 14 ter, primo comma, della legge n. 3/2012, fatta eccezione per le "cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge" ex art. 14 ter, sesto comma, lett. d); in particolare nella liquidazione devono essere compresi anche i veicoli di cui il debitore è proprietario sebbene, per le ragioni indicate in atti, l' autoveicolo può essere lasciato nella disponibilità del debitore sino alla sua effettiva liquidazione ex art. 14-quinquies, secondo comma, lett. e); ritenuto, quindi, che può essere disposta l' apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni e crediti di Umberto Antonio Ferdico, nato ad Avegno (GE) il 19/12/1944, c.f. FRD MRT 44T19 A506X, fatta eccezione per i crediti impignorabili e per le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

NOMINA


liquidatore il Dott. Daniele Burlando, con studio in Genova, il quale dovrà depositare la dichiarazione prevista dall' art. 14-quinquies, secondo comma, lett. a) della legge n. 3/2012 e successive modifiche;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE

che il liquidatore formi l' inventario di tutti i beni da liquidare e comunichi a tutti i creditori l'apertura del procedimento ai sensi dell' art. 14 sexies della legge n. 3/2012;



FISSA

nella misura di € 1.500,00 mensili per 60 mesi la quota del reddito da pensione e lavoro autonomo compresa nella liquidazione;

ORDINA

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore con riguardo ai beni mobili registrati compresi nella liquidazione autorizzando il debitore ad utilizzare il veicolo targato EC891VR sino al momento della sua effettiva liquidazione;

ORDINA

la consegna al liquidatore di tutti i beni mobili facenti parte del patrimonio da liquidare autorizzando il debitore ad utilizzare il veicolo targato EC891VR sino al momento della sua effettiva liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere agli incombenti previsti dagli articoli 14-sexies, 14-septies, 14-octies E 14-novies e 14-decies della legge n. 3/2012;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore ed a spese del ricorrente, vengano immediatamente pubblicati la domanda e relative integrazioni nonché il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO:**

DELLE PARTI RELATIVE AI "SOLI DATI SENSIBILI" DEL DEBITORE;

DELLE PARTI CHE RIGUARDANO "SOGGETTI TERZI RISPETTO AL DEBITORE";



con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal
ricorrente al professionista nominato liquidatore senza indugio, secondo le modalità dallo stesso
professionista indicate.


Si comunichi alla parte ricorrente e al liquidatore a cura della Cancelleria

Genova 3 Marzo 2020

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino

IL GIUDICE
Dott. Roberto Bonino



TRIBUNALE DI GENOVA
DEPARTAMENTO DI GIURISPRUDENZA

Il 6/03/2020

SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ...

